

Comune di BONEFRO

Provincia di Campobasso

Tel. 0874/ 732712 - Fax 0874 / 732232 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00060670700

STATUTO DEL COMUNE DI BONEFRO

Testo approvato con delibera consiliare n.18 del 22-12-2011, attualmente vigente, ove si evidenzia la modifica apportata all'art.13, comma 1.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI (Artt. 1-8).

Capo I - Il Comune (artt. 1 - 5).

Capo II - Principi fondamentali (art. 6)

Capo III - Statuto e regolamenti (artt. 7 e 8).

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE (Artt. 9 - 26).

Capo I - Gli organi comunali (artt. 9 - 17).

Capo II - Gli uffici, i servizi e i beni comunali. La gestione finanziaria (artt. 18 - 26).

TITOLO III - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I - Forme associative. (art. 27)

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE (Artt. 28-34).

Capo I - Il diritto di accesso (artt. 28 e 29).

Capo II - La partecipazione popolare (artt. 30-34)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Capo I - Il Comune

ART.1
IL COMUNE

1. Il Comune di Bonefro è ente autonomo locale che ha rappresentanza generale degli interessi della comunità nel rispetto dei principi della Costituzione, nell'ambito delle leggi ed in conformità allo statuto.

ART. 2
LA COMUNITA' LOCALE

1. La comunità locale determina l'indirizzo politico ed amministrativo, che realizza attraverso l'azione dei suoi rappresentanti e l'esercizio dei poteri previsti dalla legge e dallo statuto.
2. La comunità di Bonefro è costituita dai suoi abitanti, anche non residenti, se hanno eletto il comune a proprio centro di interessi e attività, nonché dai cittadini bonefrani emigrati o comunque residenti all'esterno del territorio, ai quali il presente statuto riconosce parità di diritti e uguali occasioni di partecipazione.
3. L'Amministrazione comunale promuove le opportune iniziative al fine di garantire ad essi la corretta informazione sulle questioni di interesse locale, il costante collegamento con la comunità interna, la concreta possibilità di partecipazione alle scelte amministrative; favorisce inoltre, nell'ambito delle sue attribuzioni, il rientro in patria dei cittadini emigrati.
4. I singoli gruppi sociali che compongono la comunità sono riconosciuti quali portatori di interessi diffusi che il Comune tutela con la sua azione diretta, di coordinamento e di indirizzo. Il Comune favorisce altresì l'aggregazione e la partecipazione di enti ed associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative operanti sul territorio nonché delle associazioni di cittadini bonefrani residenti all'esterno del territorio comunale.
5. Il Comune dedica particolare attenzione ai problemi della condizione giovanile, alla parità di fatto tra i sessi, alla condizione degli anziani, dei disabili e di altre categorie sociali che si trovano, per qualsiasi causa, in condizione di sostanziale inferiorità.

ART. 3
TERRITORIO

1. Il Comune di Bonefro è sito in territorio prevalentemente montano e presenta le caratteristiche di zona economicamente e socialmente svantaggiata e marginale nel contesto geo - politico del Meridione d'Italia.
2. Il territorio di Bonefro è esteso Kmq. 31,13 e confina con l'agro dei comuni di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Montelongo, Montorio nei Frentani, Sant'E-lia a Pianisi, Ripabottoni e Casacalenda.

ART. 4
L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Bonefro rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile e democratico attraverso l'azione degli organi previsti dalla legge e dallo statuto e con le modalità in essi indicate.
2. Gli organi e le istituzioni comunali, nell'attività di amministrazione, ispirano la loro azione al perseguimento degli obiettivi della corretta gestione, della trasparenza dei procedimenti e della partecipazione della comunità alle scelte fondamentali. Nell'ambito della programmazione delle attività, ciascun organo, per gli atti di propria competenza, indica gli obiettivi cui essa tende, nonché i mezzi necessari per conseguirli e la sede di verifica dei risultati raggiunti.

ART. 5
SEDE DEL COMUNE. STEMMA E GONFALONE

1. La Casa comunale di Bonefro è sita nell'edificio posto in via XX Settembre, ed è, di regola, la sede degli uffici e delle attività degli organi e delle istituzioni comunali.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere istituite sedi periferiche e secondarie di uffici ed organi comunali, al fine di realizzare la migliore efficienza dei servizi e la maggiore facilità di accesso per cittadini e utenti.
3. Il Comune di Bonefro usa lo Stemma e il Gonfalone, che recano l'emblema tradizionale di Bonefro. L'uso e la riproduzione degli emblemi comunali sono autorizzati dal Sindaco.

Capo II - Principi fondamentali

ART.6
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Bonefro identifica quale finalità fondamentale dell'azione politico-amministrativa quella di garantire la sopravvivenza ed il progresso civile di questa comunità, considerato l'attuale stato di progressivo spopolamento e di persistente isolamento di essa.
2. L'azione di tutti gli organi comunali è pertanto indirizzata a predisporre le condizioni necessarie per la ripresa dello sviluppo economico e civile, nello spirito dei principi costituzionali e dei valori della convivenza democratica, che il presente statuto recepisce e propugna.
3. La razionale utilizzazione delle risorse esistenti, congiunta alla tutela dei valori fondamentali della civiltà contemporanea, costituiscono condizioni necessarie per il reale sviluppo di Bonefro.

4. A questo fine sono indicati i seguenti indirizzi dell'azione amministrativa con riguardo ai principali settori di attività ed intervento del Comune:
- a) promozione, anche a livello sovracomunale, di una politica organica di assetto e utilizzazione del territorio rispondente alle esigenze prioritarie ed alle specifiche caratteristiche della zona, interna e rurale, con finalizzazione all'ampliamento delle iniziative imprenditoriali ed al raggiungimento della massima occupazione;
 - b) tutela dell'integrità ambientale e paesaggistica di Bonefro e valorizzazione delle sue potenzialità;
 - c) indirizzo della pianificazione urbanistica alla salvaguardia del territorio ed alla conservazione della identità paesistica, con riguardo particolare alla valorizzazione e ristrutturazione del centro storico, al consolidamento e riordino dell'abitato, al conveniente sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine preminente di assicurare il diritto all'abitazione;
 - d) conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo locale;
 - e) sostegno allo sviluppo dell'agricoltura, supporto all'informazione sulle tecnologie e sulla legislazione, valorizzazione dei prodotti locali, potenziamento delle infrastrutture;
 - f) impulso alle attività industriali, commerciali e artigianali nel territorio; adozione ed attuazione degli atti normativi necessari, da adottarsi con la partecipazione dei soggetti interessati, al fine della compiuta e razionale disciplina dei settori, della incentivazione delle iniziative, del miglioramento dei servizi e della tutela del consumatore;
 - g) tutela della famiglia quale sede naturale di formazione della persona;
 - h) promozione e sviluppo dell'intervento comunale in campo sociale, attraverso la predisposizione e l'attuazione, sentiti gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nel territorio, di programmi di intervento nei settori del servizio scolastico e delle opportunità per i giovani, dell'assistenza sanitaria, del miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e dei disabili, della lotta alle tossicodipendenze ed alle altre forme di disagio sociale;
 - i) conservazione del patrimonio culturale bonefrano nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali;
 - l) valorizzazione e promozione delle libere forme associative e di volontariato per garantire il diritto di aggregazione, il proseguimento di fini socialmente utili e la partecipazione alla amministrazione locale.
5. Il Comune di Bonefro, nel perseguimento dell'obiettivo della sostanziale eguaglianza tra i sessi, al fine di garantire pari opportunità dispone:
- a) che le liste dei candidati alle cariche elettive, le designazioni e le nomine, la composizione di organi e commissioni, sia effettuata con la partecipazione tendenzialmente paritaria di uomini e donne, e che comunque la proporzione tra i due sessi non sia inferiore ad un terzo, salvo motivate impossibilità;
 - b) che siano adottate tutte le necessarie ed opportune azioni previste per la tutela della condizione della donna quale lavoratrice madre e responsabile della famiglia;
 - c) che, attraverso l'istituita commissione comunale per la pari opportunità, siano considerati i problemi delle dipendenti al fine di una sostanziale parificazione delle condizioni di lavoro e del superamento di ogni eventuale difficoltà derivante dalla condizione femminile.

Capo III - Statuto e regolamenti

ART. 7
STATUTO

1. Per quanto non previsto dalla legge o da questa ad esso demandato, dispone il presente statuto. Lo statuto ha pertanto efficacia abrogatrice delle norme regolamentari e degli atti amministrativi incompatibili con esso.
2. La procedura di revisione dello statuto è fissata dalla legge, salvo quanto previsto in materia di iniziativa popolare.

ART. 8
REGOLAMENTI

1. Lo statuto demanda l'esecuzione delle norme in esso contenute a specifici regolamenti, cui fa espresso rinvio.
2. I regolamenti costituiscono atti amministrativi generali che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento di organi ed uffici e l'esercizio delle funzioni dell'amministrazione; sono deliberati dal Consiglio comunale.
3. Le norme regolamentari inerenti al funzionamento di organi, uffici ed istituzioni, sono adottate nel rispetto del principio dell'uniformità degli stessi e sono ispirate ai principi contenuti nella legge e nello statuto.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Capo I - Gli organi comunali

ART. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto. E' l'organo cui competono gli atti fondamentali, di programmazione e di indirizzo nonché le funzioni di controllo e verifica delle attività amministrative svolte.
2. La legge disciplina la composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio, nonché la posizione giuridica dei consiglieri.
3. Il Consiglio sulla base di una mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assenti, posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario comunale, può votare, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti, la sfiducia al Sindaco ed agli Assessori, che pertanto cessano dalla carica.
4. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di

votazione, la decadenza dei consiglieri per motivi di assenza, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, i poteri, la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati, per quanto non previsto dallo Statuto, dall'apposito regolamento.

ART. 10 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari, secondo quanto disposto dal regolamento.

ART.11 COMMISSIONI

1. Possono essere istituite dal Consiglio comunale commissioni permanenti e temporanee o speciali.
2. Le commissioni, costituite con criterio proporzionale all'interno del Consiglio, svolgono funzioni referenti, redigenti, consultive, di controllo e di indagine secondo le previsioni del regolamento.
3. La rappresentanza delle minoranze, che deve essere comunque assicurata, è realizzata attraverso l'autonoma designazione dei candidati per ciascun gruppo, eletti in unica votazione dal Consiglio.
4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri della commissione, ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità degli atti, ed ogni altra modalità di funzionamento.

ART.12 CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, è titolare delle funzioni previste dalla legge, dallo statuto e disciplinate dal regolamento; in particolare ha poteri di iniziativa e proposta in tutte le materie di competenza del Consiglio o di interesse collettivo; non può essere chiamato a rispondere per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio di tali poteri.
2. Gli organi comunali possono conferire ai consiglieri comunali mansioni e compiti relativi a singole questioni, al fine di consentire la migliore conoscenza e la ottimale soluzione dei problemi individuati, pur conservandosi la competenza a provvedere in capo agli organi indicati dalle norme vigenti.
3. Le dimissioni dei consiglieri sono presentate al Sindaco con atto scritto, sono immediatamente irrevocabili, e diventano efficaci dopo la sostituzione del consigliere,

da effettuarsi ad opera del Consiglio comunale entro i venti giorni successivi alla presentazione .

4. E' considerato consigliere anziano, per ogni effetto, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.
5. I consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.
6. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio ed ai lavori delle commissioni. La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Consiglio ai sensi di legge.
7. Ai consiglieri sono assicurati i mezzi necessari per l'effettivo esercizio delle loro funzioni. E' loro riconosciuto, in particolare, il diritto di accesso, visione e copia, di ogni atto, procedimento o deliberazione, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo statuto e senza sopportare i relativi costi.
8. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere al Sindaco di convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, al fine di trattare specifici argomenti, da indicare nella richiesta.

ART.13

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, nominata secondo quanto previsto dalla legge, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che dispone circa le modalità di convocazione, l'ordine dei lavori, ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento; per l'assenza o l'impedimento del Sindaco, è convocata e presieduta dal suo legittimo sostituto.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di altri organi, secondo quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.
4. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale, nel perseguimento dei fini istituzionali indicati dallo Statuto; opere attraverso decisioni collegiali.
5. La Giunta riferisce al Consiglio annualmente in ordine alla attività svolta ed allo stato di attuazione del programma di governo del Comune, in sede di approvazione del conto consuntivo e durante la discussione che precede l'approvazione del bilancio preventivo, allegando a tali atti relazione scritta sugli oggetti indicati.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo la presenza o la audizione di singoli soggetti per questioni determinate; la Giunta delibera con l'intervento del Presidente e di un assessore ed a maggioranza dei voti dei membri presenti; alla seduta assiste il Segretario comunale, che provvede di regola anche alla verbalizzazione e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle singole deliberazioni.

7. La legge regola i casi di revoca, cessazione, decadenza, nonché di rinnovazione e sostituzione, della Giunta o dei suoi componenti.

ART.14 GLI ASSESSORI

1. Gli assessori concorrono con i poteri di iniziativa che ad essi competono, e con il voto, all'esercizio dei poteri collegiali della Giunta.
2. Il Sindaco conferisce ai singoli assessori deleghe per settori specifici e materie determinate. La delega attribuisce all'assessore i poteri e le responsabilità connesse alle funzioni assegnate e può essere revocata dal Sindaco con atto motivato da comunicare al Consiglio.
3. I singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco, che deve comunicare al Consiglio comunale il provvedimento motivato di revoca, per la seduta più prossima di esso, o all'uopo convocandolo, perchè possa effettuarsi la discussione dell'argomento.
4. Gli assessori decadono dalla carica se non partecipano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
5. I singoli assessori possono richiedere la convocazione della Giunta, indicando nella richiesta gli argomenti da porre in discussione.

ART.15 IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto dal popolo secondo la legge, è il Capo dell'Amministrazione; è titolare dei poteri di direzione unitaria e di coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune.
2. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e del documento programmatico, della osservanza dei regolamenti e degli atti amministrativi comunali; è il responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Il Sindaco detiene i poteri e le funzioni a lui conferiti dalla legge e dallo Statuto; in particolare:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, formando i relativi ordini del giorno; presiede le riunioni dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari e di ogni altra Commissione comunale, salvo diversa disposizione di legge e legittima facoltà di delega;
 - c) indice i referendum consultivi;
 - d) promuove e coordina l'attività della Giunta;
 - e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, gli altri atti di sindacato ispettivo dei consiglieri, gli atti di iniziativa popolare, delle istanze di partecipazione

- e di altri soggetti, provvede motivatamente in ordine alle richieste, nei termini di legge;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed alla regolare esecuzione degli atti; svolge funzioni di vigilanza e controllo, con la più ampia facoltà di ispezione e di iniziativa;
 - g) agisce o resiste in giudizio nell'interesse del Comune;
 - h) emana le ordinanze necessarie alla applicazione di leggi e regolamenti e negli altri casi di necessità e urgenza;
 - i) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti;
 - l) esercita quale Ufficiale di Governo, i compiti attribuiti dalla legge;
 - m) promuove l'iniziativa presso soggetti esterni, pubblici e privati, in ordine alle forme di collaborazione e cooperazione con altri Enti;
 - n) provvede, nei termini di legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri della rappresentatività e della competenza;
 - o) nomina i rappresentanti dei servizi, conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, anche con contratto determinato di diritto pubblico, ovvero, secondo congrua motivazione, di diritto privato, in ogni caso privilegiando, nella scelta, i requisiti di idoneità e professionalità;
 - p) adotta, in materie quali il personale, le autorizzazioni di concessioni amministrative, le occupazioni di urgenza e gli espropri, l'edilizia residenziale pubblica, i tributi e le altre entrate comunali, gli impegni e le liquidazioni di spese, tutti gli atti ed i provvedimenti non riservati ad altri soggetti od organi ovvero genericamente assegnati alla competenza del Comune.

ART.16 IL VICE – SINDACO

1. Il Sindaco nomina, scegliendo tra gli assessori, ed in conformità all'indicazione contenuta nel documento programmatico, il Vice – Sindaco, al quale conferisce delega generale per l'esercizio delle funzioni sindacali per il caso di sua assenza o impedimento.
2. Il decreto di nomina è comunicato al Prefetto ed all'organo di controllo ed è affisso all'albo pretorio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Vice - Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dall'altro assessore.

ART.17 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori comunali sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le leggi vigenti. Rispondono alla comunità del rispetto e della attuazione dello statuto.
2. Il Comune sopporta le spese relative all'assistenza processuale dei consiglieri, del Sindaco e degli assessori, se ne è fatta richiesta, nei procedimenti di responsabilità

civile, penale e amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, per fatti ed atti connessi all'espletamento delle rispettive funzioni, purchè non sussista conflitto di interessi con il Comune e salvo l'obbligo di rimborso delle spese sostenute in caso di accertamento della responsabilità.

Capo II - Gli uffici, i servizi ed i beni comunali. La gestione finanziaria

ART.18 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, secondo le direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria degli atti deliberativi. Partecipa alle riunioni del Consiglio, della Giunta e degli altri organi per i quali la sua partecipazione è prevista dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, esprimendo pareri in ordine alla legittimità di proposte e procedimenti di deliberazione.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Esercita le attribuzioni previste dalla legge, dal regolamento e le funzioni assegnate dallo statuto; in particolare:
 - a) roga i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa;
 - b) presiede le commissioni di concorso, costituite e disciplinate secondo quanto disposto dal regolamento del personale;
 - c) presiede le commissioni di gara;
 - d) emana istruzioni e circolari agli uffici comunali per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) rilascia permessi e congedi; autorizza le missioni e le prestazioni straordinarie; liquida i compensi e le indennità del personale;
 - f) riceve le dimissioni del Sindaco e le mozioni di sfiducia;
 - g) amministra gli stanziamenti relativi alle strutture organizzative dell'ente;
 - h) liquida gli impegni di spesa legittimamente assunti, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità;
 - i) adotta tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, non riservati dalla legge o dallo statuto agli organi elettivi;
 - l) rilascia documenti e notizie ai cittadini;
 - m) sottoscrive i mandati di pagamento, e le reversali di incasso;
 - n) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale comunale; esercita il potere sostitutivo nel caso di accertata inefficienza; contesta gli addebiti; propone i provvedimenti disciplinari; adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale;
 - o) esprime pareri, valutazioni, programmi, progetti di ordine tecnico – amministrativo e giuridico, a richiesta del Sindaco, del Consiglio, della Giunta e dei singoli assessori e consiglieri, nonchè nei casi previsti dalla legge;

- p) cura la trasmissione degli atti agli organi di controllo, nei termini di legge, ed attua la pubblicazione e l'esecuzione degli atti del Comune.

ART.19
IL VICE – SEGRETARIO

1. La Giunta, sentito il Segretario comunale, può incaricare nel rispetto delle norme vigenti, un impiegato di assolvere alle funzioni ausiliarie del Segretario comunale.

ART.20
GLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità; perseguono gli obiettivi della massima semplificazione dei procedimenti, dell'ottimale livello di produttività e qualità dei servizi, della imparzialità di trattamento.
2. L'attuazione di tali criteri ed obiettivi è assicurata attraverso la responsabilizzazione degli addetti e la valorizzazione della loro professionalità, mediante le funzioni di direzione, coordinamento e controllo esercitate dal Segretario comunale quale capo del personale secondo le norme legislative e regolamentari ed in conformità alle direttive degli organi elettivi.
3. Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico con le funzioni seguenti:
 - a) servizio ai cittadini per l'esercizio dei diritti di partecipazione;
 - b) informazione della utenza in relazione ad atti, procedimenti, servizi comunali;
 - c) ricezione di osservazioni e proposte, da parte dei cittadini, su aspetti organizzativi dei servizi ed uffici comunali e su altre materie di competenza dell'Ente.
4. All'ufficio viene applicato, secondo orari e modalità da stabilire con regolamento ed ordine di servizio, personale con idonea qualificazione.

ART.21
GLI IMPIEGATI COMUNALI

1. Il Comune garantisce ai propri dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla legge e delle libertà sindacali.
2. L'Amministrazione favorisce la crescita della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e aggiornamento professionale.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, in esecuzione della legge, dello statuto e degli accordi collettivi.
4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare la struttura organizzativo - funzionale, la dotazione organica, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, i diritti, i doveri e le sanzioni, il trattamento economico dei dipendenti.

5. Il Comune partecipa alla contrattazione decentrata del pubblico impiego.

ART.22 I SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno ad oggetto produzione di beni ed attività dirette a realizzare fini sociali ed a promuovere il progresso economico e civile della comunità, nelle forme consentite dalla legge.
2. I servizi sono gestiti in economia, se ciò risulta conveniente per le caratteristiche del servizio e le possibilità dell'ente.
3. Il Comune può affidare determinati servizi in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali; la scelta del concessionario deve avvenire privilegiando gli affidamenti ad aziende locali ed organismi cooperativi e di volontariato che favoriscano l'occupazione locale e offrano idonee garanzie di economicità e competenza.
4. Il Comune può stipulare convenzioni e formare consorzi con altri enti, secondo quanto previsto dalla legge, al fine di affidare congiuntamente a terzi la gestione di pubblici servizi o per organizzarne la gestione associata. Il Comune privilegia tali forme di gestione nell'ambito della Comunità Montana.

ART.23 BENI COMUNALI

1. Il Comune gestisce, nel rispetto della legge e perseguendo le finalità ed i principi indicati nello statuto, i beni costituenti il proprio demanio e patrimonio.
2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari per la conservazione e la corretta gestione del patrimonio comunale, provvede all'aggiornamento costante degli inventari, individua le priorità in ordine alle possibili utilizzazioni o concessioni.
3. Il Consiglio comunale può deliberare la disposizione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio per renderne adeguata la redditività o per provvedere ad esigenze finanziarie straordinarie. Le procedure di alienazione sono disciplinate dalle norme vigenti.
4. Ulteriori norme, modalità e procedure sono contenute nel regolamento di contabilità e nel regolamento per l'uso dei beni comunali.
5. I beni che rivestono, per antichità o destinazione, le caratteristiche di bene di preminente interesse storico o culturale per la comunità, o che sono destinati ad utilizzazione collettiva, possono essere oggetto di disposizione o di concessione a terzi, solo nel rispetto della loro natura e funzione.
6. Il regolamento prevede il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli altri beni oggetto di concessione, nonché i criteri per il concorso di enti, organismi

e associazioni richiedenti alle spese di gestione, salvo che sia prevista la gratuità dell'utilizzo per particolari finalità di carattere sociale.

ART.24 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge. Il regolamento di contabilità è approvato, nell'ambito dell'autonomia comunale, nel rispetto della legge ed in conformità ai principi dello statuto.

ART.25 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consiglio comunale esercita il controllo sulla gestione economica e contabile e sull'efficacia di essa attraverso l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili, che sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi; il Consiglio conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive al Sindaco, alla Giunta, al Revisore dei conti, al Segretario ed ai responsabili dei servizi.
2. Il Revisore dei conti può richiedere al Sindaco ed alla Giunta che vengano disposte ispezioni, esibizioni di documenti, audizioni di funzionari ed impiegati comunali o proporre altre forme di controllo interno della gestione, delle quali riferisce al Consiglio.
3. Il Consiglio adotta opportune forme di controllo sulla gestione di enti, organismi e associazioni alle quali il Comune eroga contributi o fornisce beni e servizi a titolo gratuito.

ART.26 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, che indica in particolare i poteri di impulso, proposta, verifica e garanzia, nonché le forme di collegamento tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Revisore.
2. Il regolamento disciplina in conformità alle disposizioni di legge le cause di incompatibilità all'ufficio di Revisore, le modalità di revoca e di decadenza, e le altre modalità di funzionamento, al fine di assicurare l'imparzialità e la indipendenza dell'organo.

TITOLO III - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I - Forme associative

ART.27

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della priorità delle sue finalità specifiche, concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico- amministrativo nazionale e regionale ed al coordinamento della sua azione con la programmazione regionale.
2. Il Comune:
 - a) promuove ogni forma di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici che operano in ambito locale. In particolare promuove la formazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere che richiedono l'azione integrata, ed a tal fine propone programmi di intervento in materia di interesse locale e di competenza comune;
 - b) favorisce la stipulazione di convenzioni e la formazione di consorzi con la Provincia, i Comuni ed altri soggetti pubblici, al fine della razionale utilizzazione delle risorse, della realizzazione di economie di scala, del coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio, del raccordo tra programmi ed obiettivi omogenei;
 - c) riconosce e valorizza il ruolo della Comunità Montana, anche per l'esercizio associato di funzioni proprie del Comune o a questo delegate, al fine della costituzione di un'area montana geograficamente e socio - economicamente uniforme;
 - d) intraprende iniziative di collegamento e collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche di Stati esteri, al fine di migliorare i contatti della comunità interna con diverse realtà sociali e di consolidare i legami con le comunità di cittadini residenti all'estero.

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Il diritto di accesso

ART.28 DIRITTO DI ACCESSO

1. Il regolamento per l'accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi disciplina le modalità della completa e corretta informazione dei cittadini.
2. Il diritto dei cittadini, singoli ed associati, di accedere alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, e di conoscere degli atti relativi, è pieno ed assoluto, salvo le limitazioni previste dalla legge e le temporanee e motivate dichiarazioni di riserva disposte dal Sindaco nell'interesse del Comune, previo conforme parere della Giunta e con possibilità di ricorso al Consiglio comunale contro il diniego.
3. I cittadini possono richiedere informazioni su atti, procedimenti e disposizioni che comunque li riguardino, direttamente al Sindaco o all'Assessore competente per materia con le forme e le modalità indicate nel regolamento.
4. Il regolamento disciplina le altre forme di informazione sull'attività amministrativa comunale e su argomenti di interesse per la comunità, quali pubblici avvisi, opuscoli informativi ed altri sistemi di informazione, disposti dagli organi comunali nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Il regolamento dispone circa le modalità relative alla concessione di copie, estratti e pareri di chiarimento richiesti dai cittadini, che sopportano le spese relative ai soli costi.

ART.29
ALBO PRETORIO

1. L'albo pretorio è organizzato in modo da garantire la massima accessibilità di esso e la migliore conoscibilità degli atti.
2. L'affissione all'albo pretorio degli atti che gli organi comunali ritengono di rendere pubblici in tale forma, è curata dal Segretario comunale che si avvale dell'ufficio del Messo comunale.

Capo II - La partecipazione popolare

ART.30
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune di Bonefro pone la partecipazione popolare ad elemento fondamentale ad imprescindibile dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento per la partecipazione stabilisce le modalità di attuazione delle varie forme di partecipazione popolare in conformità ai principi dello statuto e nel rispetto della legge.
3. Il regolamento per la partecipazione prevede le forme più opportune al fine dell'esercizio del diritto di partecipazione per i componenti la comunità che non risiedono nel territorio del Comune.

ART.31
CONSULTAZIONI

1. I soggetti interessati ad atti e procedimenti destinati ad incidere su loro diritti o interessi possono essere consultati dagli organi competenti ad emettere il provvedimento, in via preventiva o a seguito di istanza degli stessi, ed hanno comunque diritto ad avere notizia dell'avvio del procedimento.
2. È parimenti riconosciuta la funzione partecipativa delle associazioni, degli enti, degli organismi cooperativi, dei gruppi sociali, delle formazioni politiche e sindacali che operano nel territorio del comune e la cui attività abbia rilevanza sociale. Tali soggetti sono preventivamente consultati in ordine alla adozione di atti generali o di settore riguardanti le rispettive attività; hanno diritto ad avere notizie dell'avvio del procedimento qualora possa loro derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. La comunità è consultata a mezzo di pubbliche assemblee appositamente convocate su questioni di interesse generale.

ART. 32
DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini singoli, o associati, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere:
 - a) istanza al Sindaco con le quali chiedono informazioni su tutti i comportamenti del Sindaco e della Giunta. Il Sindaco è tenuto a dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;
 - b) petizioni in forma collettiva agli organi della Amministrazione per richiedere interventi su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione deve essere esaminata entro trenta giorni dall'organo competente e deve in ogni caso inviare risposta scritta ai proponenti;
 - c) proposte di adozione di atto amministrativo, di regolamento o di deliberazione del Consiglio comunale, presentate da non meno di cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'iniziativa è preclusa sulle materie per le quali lo statuto non prevede il referendum consultivo. L'organo competente a deliberare si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
2. Con le stesse modalità previste per la proposta di deliberazione sono sottoposte all'esame del Consiglio proposte di revisione dello statuto comunale, redatte per articoli e sottoposte da almeno duecento cittadini aventi diritto al voto.

ART. 33
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum popolare consultivo è ammesso affinché la popolazione possa esprimere la sua volontà su questioni che coinvolgono interessi generali del paese e comunque in materia di esclusiva competenza locale, anche se tali materie o questioni siano state oggetto di deliberazioni o provvedimenti.
2. Il referendum è indetto quando ne facciano richiesta scritta, ponendo lo specifico quesito da sottoporre a consultazione:
 - a) almeno trecento membri della comunità di età superiore ai sedici anni;
 - b) almeno un terzo dei consiglieri comunali;
 - c) almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Il referendum non è ammesso sulle seguenti materie:
 - a) deliberazioni e provvedimenti relativi all'approvazione del bilancio, alla misura di tributi e tariffe ed genere alle materie attinenti alla finanza locale;
 - b) atti di elezione, designazione, nomina e revoca;
 - c) provvedimenti relativi a pubblici dipendenti;
 - d) materie sulle quali gli organi elettivi devono deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
 - e) materia sottoposta a referendum nei tre anni precedenti;
 - f) altre materie riservate dalla legge.
4. Il Segretario comunale esprime parere in ordine alla legittimità ed ammissibilità del referendum.

5. Il Sindaco indice la consultazione, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto e proclama i risultati con le modalità e i termini previsti dal regolamento.
6. Il Consiglio comunale si pronuncia senza ritardo, con deliberazione che consideri l'esito della consultazione popolare.

ART. 34 IL DIFENSORE CIVICO

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con voto unanime, tra i cittadini del comune che abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Constatata l'impossibilità di elezione unanime dei candidati proposti, il Consiglio comunale, con voto unanime, procede all'elezione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. La carica ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di una volta consecutiva.
5. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Per l'adempimento delle sue funzioni conosce di tutti gli atti e documenti a questo necessari previa richiesta al Sindaco, all'assessore competente, al Segretario comunale, ai quali può richiedere altresì ogni altra informazione.
6. Esercita le sue attribuzioni fornendo, anche verbalmente, pareri ed informazioni ai richiedenti sulla base delle notizie assunte, e segnalando agli organi competenti le disfunzioni riscontrate e i provvedimenti correttivi da adottare.
7. Il Difensore civico non può intervenire in atti della amministrazione comunale di contenuto meramente politico, in atti e procedimenti per i quali siano già pervenuti ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale o dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
8. Riferisce, con cadenza almeno annuale, al Consiglio sull'attività svolta.
9. Il Comune assicura al Difensore civico i mezzi e le strutture necessarie alla sua attività, secondo le sue richieste.
10. Le forme di accesso dei cittadini sono disciplinate dal regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- I. Il Consiglio comunale, nei sei mesi successivi alla entrata in vigore dello statuto, effettua una ricognizione completa nelle norme regolamentari vigenti nel comune, al fine di renderle conformi alla legge ed allo statuto.**

- II. Il Consiglio comunale approva, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i nuovi regolamenti dallo stesso previsti.**